

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 03 del 25.11.2024

- 1) Riapertura termini per l'adesione al *Concordato Preventivo Biennale 2024-25*;**
- 2) Obbligo stipula polizza assicurativa per eventi catastrofali;**
- 3) Nuovo *Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)*;**
- 4) 3° Bando di contributo "*Qualità in Trentino*";**
- 5) Comunicazione obbligatoria preventiva per credito d'imposta investimenti 4.0.**

1) Riapertura termini per l'adesione al *Concordato Preventivo Biennale 2024-25*:

Con uno specifico recente Decreto sono stati riaperti i termini a disposizione dei soggetti ISA per manifestare l'adesione al CPB 2024 - 2025 (la riapertura non riguarda i contribuenti forfetari), la cui precedente scadenza era stata fissata al 31.10.2024.

A tal fine i soggetti interessati dovranno inviare entro il 12.12.2024 un mod. REDDITI 2024 integrativo con la presenza del quadro P. L'adesione è consentita a condizione che dalla dichiarazione integrativa non emerga un minor imponibile, una minor imposta a debito / maggior imposta a credito rispetto alla dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.

2) Obbligo stipula polizza assicurativa per eventi catastrofali:

Si ricorda che la legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l'obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L'obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

L'obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l'assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.

L'obbligo scatterà ufficialmente dal 1° gennaio 2025, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare eventuali sanzioni.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 01.01.2025.

Consigliamo pertanto di contattare il proprio assicuratore/broker di fiducia per tempo, in vista della scadenza di fine 2024.

3) Nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI):

In vista della prossima progressiva entrata in funzione del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) prevista per il 15.12.2024 (che prenderà il posto del MUD) ed alla luce della complessità ora della materia, alleghiamo in calce alla presente, per chi ne fosse coinvolto/interessato, un utile *vadedecum* sulle novità e sul funzionamento del nuovo Registro, predisposto recentemente dall'Albo Gestori Ambientali in collaborazione con le Camere di Commercio.

Per i relativi approfondimenti e per la relativa gestione dei rifiuti consigliamo di affidarsi ad Aziende e Consulenti specializzati nel settore.

Il nostro Studio resta a disposizione per fornire eventuale/i contatto/i.

4) 3° Bando di contributo “Qualità in Trentino”:

La Provincia Autonoma di Trento ha recentemente approvato il “Terzo bando Qualità in Trentino” per gli interventi di preparazione del Trentino alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026.

Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, con un limite minimo di spesa di 50.000 euro per il settore ricettivo e 25.000 euro per quelli del settore commercio e servizi. Il limite massimo della spesa ammissibile è pari ad 1 milione di euro.

Tra gli interventi ammessi figurano la realizzazione di nuove unità operative, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture esistenti, nonché l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Particolare attenzione è rivolta agli investimenti che migliorano l'esperienza dell'ospite e innalzano il livello di digitalizzazione dei servizi.

Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese dei settori ricettivo, commercio e servizi. Le iniziative dovranno essere avviate non prima del 1° settembre 2024 e completate entro il 6 febbraio 2026.

I termini di presentazione delle domande di contributo, successivi all'implementazione della relativa Piattaforma informatica, saranno resi noti il giorno 17 dicembre 2024 sul sito della Provincia nella scheda servizi dedicata al bando.

Il nostro Studio rimane a disposizione per le eventuali valutazioni del caso e la relativa presentazione delle Domande di contributo.

5) Comunicazione obbligatoria preventiva per credito d'imposta investimenti 4.0:

Si ricorda che per monitorare la fruizione dei crediti d'imposta “Transizione 4.0” riconosciuti per gli investimenti “Industria 4.0” e attività di R&S effettuati dal 2024, per effetto di quanto previsto dall'art. 6, DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti”, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30.03.2024 è richiesta una specifica comunicazione preventiva al GSE nonché una comunicazione “a completamento” degli investimenti.

Raccomandiamo pertanto di contattare il nostro Studio per effettuare la succitata Comunicazione preventiva prima di effettuare l'investimento per il quale si vuole godere del credito d'imposta 4.0.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **www.studiosartoritn.it**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio

Previsto dal Decreto Ministeriale n. 59/2023 e gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, il RENTRI è un **modello di gestione digitale** per assolvere agli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n.152/2006.

Uno strumento che, attraverso la verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto, garantisce un **costante monitoraggio** del flusso, consentendo di:

- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure;
- sostenere e facilitare le autorità di controllo nella prevenzione della gestione illecita dei rifiuti;
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione dati sulla movimentazione dei rifiuti.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI devono accreditarsi alla piattaforma telematica <https://www.rentri.gov.it>, che prevede 4 aree di accesso attraverso le quali, i vari soggetti coinvolti, potranno iscriversi e gestire i propri obblighi e interessi nei confronti del RENTRI:

- **I soggetti obbligati**¹ definita “**Area Operatori**” (accesso per imprese, enti ed altri soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI)
- **Area Produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI** (per emettere, vidimare e gestire il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea)
- Area Soggetti delegati
- Area Enti di controllo

A seconda dell’attività svolta e del numero di dipendenti, si possono identificare i soggetti esentati dall’obbligo di iscrizione nel caso in cui producessero solamente rifiuti non pericolosi.

I soggetti, per i quali non è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI, sono:

- 1) Enti e imprese che hanno **fino a 10 dipendenti**, produttori iniziali di **solli rifiuti non pericolosi** nell’ambito di lavorazioni:
 - a) industriali,
 - b) artigianali,
 - c) derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- 2) Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, **a prescindere dal numero di dipendenti**, produttori iniziali di **solli rifiuti non pericolosi** prodotti:
 - a) nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca,
 - b) dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
 - c) nell’ambito delle attività commerciali,
 - d) nell’ambito delle attività di servizio,
 - e) derivanti da attività sanitarie,
 - f) veicoli fuori uso.

a) ¹ Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) I produttori di rifiuti pericolosi;


c) Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

La procedura di iscrizione al RENTRI ha definito nel dettaglio i passaggi previsti, riassunti qui di seguito:



Nella sezione “Ambiente” del sito della Camera di Commercio di Trento è stata pubblicata una sintesi sugli [obblighi di iscrizione al RENTRI](#) con le relative scadenze.

Nuovo Formulario di identificazione dei rifiuti.

Con il decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, sono state dettagliate le istruzioni² per:

1. compilazione del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti.
2. compilazione del nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti;

Nel decreto in oggetto sono state inserite, inoltre, ulteriori specifiche inerenti gli aspetti più tecnici:

1. Il modello di formulario di identificazione dei rifiuti si compone di tre moduli: Modulo “base” da utilizzare nei trasporti ordinari, Modulo aggiuntivo per il trasporto intermodale e un ulteriore Modulo (aggiuntivo) per la microraccolta.
2. Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico, suddivise in diverse sezioni (Produttori, Impianti di trattamento dei rifiuti, Trasportatori, Intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione)

A **partire dal 13 febbraio 2025** il nuovo **Formulario rifiuti** dovrà essere generato già vidimato esclusivamente dal portale del RENTRI, previa registrazione dell’impresa.

Il modello scaricato sarà già provvisto di codice univoco di vidimazione, sarà ancora su supporto cartaceo e non più stampato in 4 esemplari, ma andrà semplicemente duplicato con fotocopie.

I nuovi modelli di FIR potranno essere vidimati già a partire dal 23 gennaio, ma saranno utilizzabili solo dopo il 12 febbraio. I vecchi formulari rifiuti da questa data non potranno più essere adoperati e andranno conservati per ulteriori 3 anni³.

A partire dal **13 febbraio 2026** il FIR sarà digitale per le Imprese obbligate all’iscrizione al RENTRI.

Per quanto riguarda il FIR, potete trovare le principali informazioni alla [seguinte pagina](#) e sulla piattaforma [RENTRI](#) potrete trovare le guide operative.

² art. 21 comma 1, lett. D del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023 (Modalità di compilazione dei nuovi modelli di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto)

³ come disposto dal D. Lgs. n. 116 del 03/9/2020

Nuovo Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

A partire **dal 13 febbraio 2025** dovrà essere utilizzato il nuovo modello, reperibile sul sito RENTRI che andrà stampato su supporto cartaceo e vidimato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio a Trento o nella sede staccata di Rovereto (la vidimazione può essere fatta a partire dal 4 novembre 2024).

Esso potrà essere utilizzato **sino alla data di effettuazione dell'iscrizione al RENTRI**, scaglionata in base alle diverse tipologie di soggetti (v. tabella precedente).

Per quanto riguarda il Registro di Carico / Scarico, potrete trovare le principali informazioni alla [seguinte pagina](#).

Sulla Pagina della piattaforma [RENTRI](#) potrete consultare il *Manuale per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico*.

La delega e l'incarico ai fini dell'operatività del RENTRI.

Ai fini dell'operatività RENTRI è necessario distinguere tra i **soggetti delegati** che adempiono per conto dei produttori iniziali di rifiuti agli obblighi di cui al [titolo III del D.M. 59/2023](#) e **gli incaricati**.

I soggetti delegati

Solamente i produttori iniziali di rifiuti possono **delegare** i **soggetti di cui all'articolo 18 del D.M. 59/2023** per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla trasmissione dei dati al RENTRI.

Per soggetti delegati si intendono:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I **soggetti delegati** si iscrivono [dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025](#).

Gli incaricati

Tutti i soggetti iscritti al RENTRI, invece, possono **incaricare** una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI.

L'incaricato è una persona fisica che accede al RENTRI, come utente, per conto del rappresentante dell'Impresa. L'incaricato può essere una persona interna o esterna all'operatore e non necessariamente deve essere un soggetto con titolo di rappresentanza.

L'utente (rappresentante dell'Impresa) dopo la procedura di accreditamento può in qualsiasi momento autorizzare uno o più incaricati tramite l'area riservata dell'operatore. Un incaricato può a sua volta autorizzare altri incaricati (sub-incaricati).

Ciascun incaricato (o sub-incaricato) accede al RENTRI con il proprio dispositivo di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE). L'elenco degli incaricati (o sub-incaricati) che sono autorizzati ad agire per conto di un operatore può essere visualizzato in qualsiasi momento nell'area utente dell'operatore.

Formazione RENTRI.

Sulla piattaforma RENTRI, è ancora possibile partecipare gratuitamente ai [webinar](#) organizzati dalle Sezioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sulla piattaforma sono, inoltre, disponibili le [slides](#) illustrate nel corso degli eventi formativi organizzati dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo gestori ambientali, relative ai seguenti argomenti:

- Le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto in formato cartaceo
- I servizi di supporto per il FIR cartaceo
- Le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico
- I servizi di supporto per il registro di carico e scarico

Disponibile anche il [canale YouTube dell'Albo Nazionale](#) con una serie di brevi video dedicati alle novità sul RENTRI.

Supporto RENTRI.

Un'importante e utile sezione della piattaforma RENTRI è quella per le richieste di supporto e informazione; contiene un considerevole numero di [FAQ](#) che possono essere adatte a fornire dei chiarimenti, oltre alla possibilità di invio di quesiti in base a [specifiche problematiche](#).

Ambiente DEMO.

E' disponibile, infine, un ambiente [DEMO](#) per sperimentare l'operabilità della piattaforma.